

Introduzione

Il presente documento fornisce una sintesi delle risposte alla consultazione pubblica concernente la bozza di decreto ministeriale recante Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 2, del Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 recante 'Attuazione della Direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni', avviata sul sito del MiSE in data 23-3-2011. Fino a tutto il 15-4-2011, termine ultimo stabilito per l'invio dei contributi, sono state ricevuti commenti inviati da circa 500 soggetti ripartiti come segue.

Micro e piccole imprese operanti nel settore	12 %
Cittadini (titolari di utenze residenziali)	47 %
Singole Imprese autorizzate ai sensi del DM 314/92	21 %
Associazioni di imprese	3 %
Tecnici/Consulenti informatici	6 %
Operatori di rete	5 %
Ingegneri/Periti e Ordini	6 %

Sintesi delle risposte pervenute

In circa il 41 % dei contributi pervenuti (riferibili in larga misura a cittadini ma anche a professionisti e titolari di micro e piccole imprese operanti nel settore) è stato espresso un parere contrario all'emanazione della bozza di decreto proposta. Anzi, nella quasi totalità di questi casi, è stata auspicata (soprattutto, ma non esclusivamente, per le utenze residenziali) una deregolamentazione totale dell'intero settore. In molti casi è stata proposta l'abrogazione del D.lgs 198/2010. In altri, invece, ne è stata proposta la modifica e, in particolare, è stato proposto di trasformare l'obbligo di affidare i lavori ad imprese abilitate in una facoltà lasciata all'utente, di equiparare alle imprese anche i professionisti del settore e di rivedere l'impianto sanzionatorio.

In alcuni casi il giudizio negativo espresso ha avuto origine fondamentalmente da una interpretazione di "punto di utilizzo finale" non in linea con quanto si è voluto effettivamente intendere nella sua definizione all'art. 1, comma 1, lett. e) della bozza. Ai sensi della bozza proposta, infatti, per "punto di utilizzo finale" si è voluto intendere la **terminazione fisica** dell'impianto interno di comunicazione elettronica **a cui** sono connessi i terminali d'utente o le aree di lavoro (Work Area), senza escludere la possibilità di poter servire dallo stesso punto di utilizzo finale più di un'area di lavoro, come ad esempio avviene nel caso dei

collegamenti wireless. In altri termini il “punto di utilizzo finale” è la presa di telecomunicazione (Telecommunication Outlet) per i collegamenti, alle aree di lavoro, via cavo e l’antenna degli access point per i collegamenti, alle aree di lavoro, di tipo wireless. In generale comunque, anche da parte di coloro che hanno interpretato la definizione di punto di utilizzo finale in linea con la bozza proposta, è stato argomentato che detta definizione non è chiara in quanto, non definendo se la terminazione di cui si tratta è *fisica* o *logica* e non chiarendo cosa esattamente debba intendersi per apparecchiature terminali (apparecchiatura intermedia, terminale d’utente), non permette di individuare esattamente l’ambito di applicabilità della disciplina. In questo caso, tuttavia, le indicazioni fornite sono state di segno opposto alle precedenti ma anche, sostanzialmente, discordanti tra di loro. Alcuni di questi soggetti, infatti, ipotizzando reti con 10 punti di utilizzo finale di tipo wireless, hanno ritenuto che la bozza di decreto così come formulata introduca una liberalizzazione troppo spinta del settore mentre altri, al contrario, hanno accolto favorevolmente la norma in quanto orientata verso la semplificazione sostenendo però che, nel caso di sistemi non wireless, il limite di 10 punti di utilizzo finale è troppo basso.

Sempre relativamente a tale aspetto, sono stati anche proposti altri criteri per l’individuazione del limite per le esclusioni e per la indispensabilità del progetto. Se ne riporta di seguito una breve elencazione:

- numero di accessi concorrenti, cioè numero di persone che accedono contemporaneamente alla rete dal suo interno;
- valore economico dell’impianto;
- distinzione nell’impianto, della parte “fissa” alla quale l’utente può collegare i terminali e che termina generalmente con una presa (connessioni wired) o con un’antenna o sistema di antenne (connessioni wireless), e della periferia, costituita dagli apparecchi terminali che il cliente può collegare alla parte fissa. In base a questa distinzione, lo switch da tavolo che un utente collega ad una presa dell’impianto non comporta quindi un aumento del numero di “punti di utilizzo finale” dell’impianto stesso, in quanto le sue porte non si possono considerare come elementi permanenti dell’impianto;
- allineamento ai parametri già introdotti dal DM 37/08 per il quale la realizzazione di un qualsiasi impianto elettronico ad installazione fissa richiede sempre l’intervento di un’impresa abilitata e che la stesura del progetto è sempre obbligatoria distinguendo i casi in cui il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad idoneo albo, dai casi in cui, per semplicità esecutiva, può essere sostituito da analogo documento a sola firma del responsabile tecnico dell’impresa incaricata dei lavori. Nello specifico, le installazioni si suddividono in base alla dimensione e destinazione d’uso degli spazi oggetto di opere e si individuano, come limite per la “progettazione/realizzazione semplice”, le utenze domestiche di singole unità abitative con superficie non superiore a 400 mq e le utenze relative ad immobili adibite ad attività produttive/commerciali qualora le superfici non superino i 200 mq;
- lasciare la facoltà all’utente di provvedere autonomamente all’allaccio delle singole apparecchiature terminali direttamente interconnesse alla rete pubblica e, entro i limiti delle realizzazioni in ambito residenziale per le quali non è richiesto il progetto firmato da un progettista iscritto ad idoneo albo, (vedi punto precedente) lasciare altresì facoltà all’utente di provvedere autonomamente a realizzare allacci indiretti alla rete pubblica e ad allacciare tra loro apparati terminali purché per

l'interconnessione non siano richiesti sistemi per il trasporto dell'informazione e accessori che implicino la realizzazione di strutture o opere fisse.

- completa liberalizzazione solo per le utenze ad uso residenziale privato.

In vari altri commenti è stato richiesto di chiarire se i lavori di installazione e configurazione del software degli apparati di rete siano da considerarsi liberalizzati. E' stato argomentato, infatti, che è opportuno differenziare le due fasi tipiche delle attività di costituzione di una rete quali: la realizzazione fisica dell'impianto, cioè il *livello fisico*, e la configurazione software degli apparati di rete (router, switch, firewall) cioè il *livello logico*. È stato anche chiesto di evidenziare la diversità delle competenze tecniche che le due attività, quantunque complementari, richiedono.

Si è chiesto di modificare la previsione dell'inserimento delle imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica per l'espletamento del servizio telefonico accessibile al pubblico conseguita ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 nel novero delle imprese abilitate. Analoga richiesta è stata espressa relativamente alla facoltà lasciata alle amministrazioni pubbliche di provvedere direttamente alla manutenzione dei propri impianti interni di comunicazione elettronica con personale specializzato alle proprie dipendenze.

Anche l'articolo 3 della bozza relativo ai requisiti di qualificazione delle imprese che intendono conseguire l'abilitazione, è stato oggetto di numerosi commenti. La maggior parte delle osservazioni ha riguardato i requisiti del direttore dei lavori ma le stesse hanno indicato elementi in contrasto tra loro spaziando dall'obbligo di rispondenza ai requisiti attinenti al DPR 328/01 alla necessità di un congruo periodo di esperienza lavorativa nel settore supportato anche dalla frequenza di corsi di formazione. L'individuazione di un numero di lavoratori a disposizione dell'impresa quale requisito di qualificazione, è stato ritenuto, in alcuni casi eccessivo ed in altri insufficiente. I commenti hanno riguardato anche la strumentazione (ritenuta troppo generica e comunque soggetta ad essere rapidamente superata dalla tecnologia) e la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, considerata da taluni l'unico requisito importante anche se, è stato suggerito di correlare il massimale al rischio effettivo.

Nella bozza di regolamento proposta, le classi e i gradi di autorizzazione previsti dal DM 314/92 sono state portate a un grado unico nell'ottica della semplificazione. In genere tale proposta è stata accolta favorevolmente, sebbene non sono mancate risposte di segno contrario. Al riguardo di tale aspetto, infatti, in alcune risposte è stato suggerito di introdurre due livelli di cui quello di livello inferiore dovrebbe essere riferito solo agli impianti più semplici, cioè a quei sistemi d'utente di qualsiasi tipo tecnologico con estensione nei limiti della singola proprietà, sino a 400 mq in ambito residenziale e 200 mq in ambiti diversi da quello residenziale. Da altri è stato invece proposto di individuare sempre due livelli autorizzatori, lasciando però facoltà all'ente appaltante o al committente decidere, in base alla propria valutazione sulla complessità dell'impianto di cui si richiede l'installazione, se avvalersi di un soggetto dotato di autorizzazione di classe superiore o inferiore; in tale proposta è stato anche suggerito che una delle

discriminanti tra i due livelli autorizzatori possa essere, tra l'altro, il possesso della certificazione ISO 9000:2008. In un ulteriore commento è stato proposto di lasciare le attuali classi e gradi di autorizzazione (opportunamente adeguati) e, in un caso è stato suggerito di reintrodurre la classe costruttori. In alcuni commenti è stato inoltre argomentato che, allo stato, gli impianti con componenti in fibra ottica richiedono comunque una professionalità e mezzi appropriati e quindi la realizzazione di detti impianti dovrebbe comunque essere affidata solo ad imprese di un livello adeguato. Come già indicato, è stato anche proposto di considerare separate le attività di realizzazione fisica vere e proprie dell'impianto interno di comunicazione elettronica, dalle operazioni di configurazione software della rete medesima in quanto effettuabili da soggetti con competenze diverse. In pratica è stato proposto di riconoscere anche la figura del tecnico/consulente informatico specializzato in reti di comunicazioni per lo svolgimento di tutte quelle attività complementari alla realizzazione fisica quali la installazione e la configurazione software della rete ivi inclusi, gli adempimenti riguardanti le problematiche connesse alla sicurezza informatica con particolare riguardo a quei casi in cui vengono trattati dati considerati sensibili ai sensi del TU sulla privacy. In due casi è stata infine proposta un'unificazione tra l'abilitazione di cui alla bozza di decreto e quella conseguita ai sensi del DM 37/08.

Relativamente alla procedura per il conseguimento della abilitazione è stato suggerito che il criterio deve essere il tacito assenso previa presentazione di DIA (se del caso corredata dalla documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici necessari) e avvio immediato dell'attività economica fatto salvo la possibilità di richiesta di integrazioni e verifiche da parte degli ispettorati competenti.

Al riguardo dei controlli è stato richiesto di tener conto dei rifacimenti parziali di impianti già esistenti (spesso realizzati da un'altra impresa) e di includere prescrizioni per gli impianti realizzati ai sensi della precedente normativa; sono state inoltre segnalate possibili difficoltà in sede di controllo in quanto vengono imposti vincoli ispettivi che ledono i diritti fondamentali, la riservatezza e tutela del domicilio. E' stato al contrario anche sostenuto che i provvedimenti inseriti nella bozza di decreto verso l'utente sono blandi e che oltre all'operatore di rete la segnalazione dovrebbe essere notificata anche alle altre istituzioni, a seconda dei casi, competenti quali le ASL, gli Ispettorati del lavoro, l'Autorità della privacy.

E' stato suggerito di ribadire, ai sensi del D.Lgs. 198/10, che la costituzione e gestione delle interfacce di rete pubblica sono escluse dall'ambito di applicazione della bozza di decreto.

Infine, è stata auspicata, in alternativa all'emanazione del decreto, una completa revisione dell'intera normativa di settore finalizzata all'armonizzazione delle varie disposizioni legislative.